

Sblocca cantieri e Crescita

Tributi e finanza territoriale nei Decreti “Crescita” e “Sblocca cantieri”

di Girolamo Ielo - Esperto di finanza territoriale e tributi locali

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (“Sblocca cantieri”) e il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (“Crescita”) sono stati convertiti, rispettivamente, dall’art. 1, Legge 14 giugno 2019, n. 55 e dall’art. 1, Legge 28 giugno 2019, n. 58. I due provvedimenti, che, peraltro, hanno subito modificazioni ed integrazioni in sede di conversione, contengono diverse disposizioni in materia di tributi e finanza degli Enti territoriali. Da aggiungere, altresì, che in sede di conversione del decreto “Crescita” sono state riprodotte disposizioni contenute nella proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, riguardanti i tributi locali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).

Lo “Sblocca cantieri”

Nel D.L. n. 32/2019 ci sono diverse disposizioni di interesse in materia di tributi e finanza degli Enti territoriali: di carattere generale e altre riguardanti i territori colpiti da eventi sismici.

Mutui trasferiti al MEF: proroga

Viene stabilito che le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al MEF in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui piano di rimborso è scaduto il 31 dicembre 2018 e che pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l’opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo di ammortamento. Si stabilisce, altresì, che l’erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere. (art. 5-*quater*, D.L. n. 32/2019).

Istituzione Fondi per il finanziamento di sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani

Sono istituiti due Fondi:

1) È istituito presso il Ministero dell’interno, al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2) È istituito presso il Ministero della salute, al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l’acquisto delle apparecchiature

finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse innanzi viste, si provvede a dare attuazione agli interventi. (art. 5-septies, D.L. n. 32/2019)

Comuni della Regione Molise e della Città metropolitana di Catania colpiti da eventi sismici: interventi vari

Sono dettate disposizioni riguardanti i Comuni della Regione Molise (Comuni di Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocanone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Tavenna) e della Città metropolitana di Catania (Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea) interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2018) e del 28 dicembre 2018 (G.U. 2 gennaio 2019, n. 1). (art. 6, D.L. n. 32/2019).

Queste le disposizioni:

1) Fondo ricostruzione aree colpite dagli eventi sismici. Nello stato di previsione del MEF è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici innanzi viste. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità al fondo è assegnata una dotazione iniziale di complessivi euro 275, 7 milioni per il quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38, 15 milioni per l'anno 2019, euro 58, 75 milioni per l'anno 2020 ed euro 79, 80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania; euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso. (art. 8, D.L. n. 32/2019).

2) Esenzione IMU e TASI. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni, innanzi visti, purché relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi sismici sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI),

a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020. A questo fine il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente (art. 20, D.L. n. 32/2019).

3) Rimborso per il minore gettito. Con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il MEF, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in commento, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione (art. 20, D.L. n. 32/2019).

4) Esenzioni per le forniture. Le competenti autorità di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, possono prevedere, per i comuni, innanzi visti, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo (art. 20, D.L. n. 32/2019).

5) Contributo TARI. Al fine di assicurare ai comuni, innanzi visti, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti un contributo per ciascuna contabilità fino ad un massimo complessivamente di 500.000 euro con riferimento all'anno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo o di TARI-corrispettivo. (art. 20, D.L. n. 32/2019).

6) Conto economico e stato patrimoniale: proroga. I comuni innanzi visti approvano il conto economico e lo stato patrimoniale, relativi all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione. Il mancato rispetto di tali

termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 (art. 20-*bis*, D.L. n. 32/2019).

Comuni dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017 colpiti da eventi sismici: interventi vari

Anche in questo caso ci sono diverse disposizioni:

1) **Contributi al Comune de L'Aquila e agli altri Comuni del cratere.** Al Comune de L'Aquila per l'anno 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, è assegnato per l'anno 2019 un contributo di 500 mila euro. (art. 21, D.L. n. 32/2019).

2) **Non si applicano Imposta pubblicità, CIMP, TOSAP e COSAP.** L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (art. 25, D.L. n. 32/2019).

3) **Rimborso del mancato gettito.** Con decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dalla non debenza dei tributi e canoni innanzi visti. (art. 25, D.L. n. 32/2019).

Zone franche urbane: i benefici si estendono ai professionisti

Sono estesi ai professionisti i benefici della zona franca urbana istituita dall'art. 46 del D.L. n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

Ricordiamo che per i benefici c'è l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai per l'esercizio dell'attività (art. 22-*bis*, D.L. n. 32/2019).

Impignorabilità delle risorse pubbliche

È prevista l'impignorabilità delle risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, assegnate per specifici interventi riguardanti la ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016, se depositate su conti correnti bancari a tale fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario. (art. 26-*bis*, D.L. n. 32/2019)

Esenzione IMU per i comuni della Lombardia e del Veneto colpiti da sisma

È prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU- termine fissato dall'art. 8, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 74/2012 (da ultimo prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 722, Legge n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018) - per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, nei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. In sostanza, la norma in esame estende anche ai comuni di Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 74/2012 e dall'art. 67-*septies* del D.L. n. 83/2012, la proroga al 31 dicembre 2019 già prevista a favore dei comuni dell'Emilia-Romagna dall'art. 1, comma 985, della Legge di bilancio 2019. La suddetta proroga decorre dal 1° gennaio 2019 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. (art. 26-*bis*, D.L. n. 32/2019).

Il decreto "Crescita"

Nel D.L. n. 34/2019 ci sono diverse disposizioni di interesse in materia di tributi e finanza degli Enti territoriali.

La deducibilità dall'imposte sui redditi dell'IMU

L'art. 3 del D.L. n. 34/2019 è stato interamente sostituito in sede di conversione. L'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La deducibilità piena non è immediata; essa viene aumentata progressivamente fino a raggiungere la percentuale del 100% nel 2023. Infatti, la percentuale di deducibilità è progressivamente innalzata nel tempo, nelle seguenti misure:

- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- 70% nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;
- 100% (totale deducibilità) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia a regime dal 2023.

Queste nuove regole si applicano anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (art. 3 D.L. n. 34/2019)

Dichiarazione IMU/TASI: termine di presentazione

L'art. 3-ter sposta termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Viene, così, modificato il termine del 30 giugno, portandolo al 31 dicembre di cui all'art. 13, comma 12-ter, primo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU) e di cui all'art. 1, comma 684, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI).

L'art. 3-ter riproduce il contenuto dell'art. 10 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294). (art. 3-ter, D.L. n. 34/2019).

IMU/TASI: comodato d'uso e locazione a canone concordato

L'art. 3-*quater* elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. Apportando le seguenti modifiche ai testi in vigore:

- il comma 1, lett. a) dell'art. 3-*quater* del D.L. n. 34/2019 modifica l'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. n. 201/2011, che prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta,

ivi compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori. La norma vigente prevede che, per l'applicazione della predetta agevolazione, il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU (di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Adesso viene eliminato tale obbligo di attestazione. Si ricorda che le regole sulla base imponibile IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, si applicano anche alla TASI, in virtù del rinvio operato dall'art. 1, comma 675, Legge n. 147/2013;

- il comma 1, lett. b), dell'art. 3-*quater* aggiunge un periodo alla fine del comma 6-*bis* dell'art. 13, che riduce al 75% l'IMU sugli immobili locati a canone concordato (di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431). Adesso è stabilito che per usufruire di detta agevolazione il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione (indicato all'art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo. Si ricorda che analoga riduzione è prevista per la TASI, ma in tale ipotesi la riduzione d'imposta è specificamente disposta dall'art. 1, comma 678, Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), come modificato dall'art. 1, comma 53 della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).

L'art. 3-*quater* riproduce il contenuto dell'art. 22 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294). (art. 3-*quater*, D.L. n. 34/2019)

Nuovo termine per la presentazione della dichiarazione IRAP

Il comma 2, dell'art. 4-*bis* del D.L. n. 34/2019 prevede lo slittamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche e giuridiche individuate dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998.

Il comma 2, lett. a), dispone che le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (rispetto all'attuale 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Il comma 2, la lett. b) prevede inoltre che i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese

(rispetto all'attuale nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

L'art. 4-bis riproduce il contenuto dell'art. 5 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294). (art. 4-bis, D.L. n. 34/2019)

Versamenti unitari: IRAP, Addizionale regionale e comunale IRPEF

L'art. 4-*quater* del D.L. n. 34/2019 apporta modificazioni e semplificazioni in materia di versamento unitario. L'articolo riproduce il contenuto dell'art. 7 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

Viene sostituito il bollettino di conto corrente postale con il modello F24 (artt. 17 ss., D.Lgs. n. 241/1997), come modalità di versamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, per alcune tipologie residuali di Enti pubblici che non possono utilizzare altre modalità di versamento. Attualmente le amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici effettuano i pagamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF tramite: 1) versamento diretto sulle apposite contabilità speciali intestate alle Regioni; 2) modello "F24 Enti pubblici", se dispongono di un conto aperto presso la Banca d'Italia; 3) bollettino di conto corrente postale (CCP). Detti Enti già utilizzano il modello F24 (di cui agli artt. 17 e seguenti del D.Lgs. n. 241/1997) per il versamento della generalità dei tributi e contributi, ma non possono includervi l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 4 e 6, D.M. n. 421 del 1998, che prevedono espressamente l'utilizzo del bollettino di CCP.

È modificata la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell'Addizionale comunale all'IRPEF, disponendo che il versamento è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data del 30 giugno 2019, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali (art. 4-*quater*, D.L. n. 34/2019).

TASI: esenzione per gli immobili "merce"

L'art. 7-bis del D.L. n. 34/2019 prevede l'esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'articolo riproduce il contenuto dell'art. 19 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

Si ricorda che attualmente i fabbricati, innanzi visti, sono esenti da IMU ma soggetti a TASI con un'aliquota ridotta dell'1 per mille. I Comuni possono azzerare o aumentare l'aliquota fino a un massimo del 2,5 per mille.

Si ricorda, altresì, che nella vigente disciplina (comma 678 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) è previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI da pagare è ridotta allo 0,1%. I comuni inoltre possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Si segnala, infine, che l'IMU a decorrere dal 2014, art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, non è dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa disposizione è prevista la copertura finanziaria pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (art. 7-bis, D.L. n. 34/2019).

La definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali delle entrate regionali ed Enti locali

Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli Enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data del 1° maggio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Gli Enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di agevolazione mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

Atto di agevolazione: contenuto. Nell'atto di agevolazione gli Enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'Ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

È stabilito che all'agevolazione si applicano i commi 16 e 17 dell'art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il comma 16 esclude dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli Enti previdenziali. Il comma 17 stabilisce che per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni agevolative si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni innanzi viste avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti (art. 15, D.L. n. 34/2019).

Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali: invio al MEF ed efficacia

L'art. 15-*bis* del D.L. n. 34/2019 modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Tra l'altro si introduce l'obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi con determinate specifiche tecniche, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi. L'articolo riproduce il contenuto dell'art. 18 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

Vediamo qui di seguito le novità:

- **invio deliberazioni al MEF.** Si dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni siano e inviate al MEF, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. Con riferimento alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Con decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data del 30 giugno 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- **efficacia delibere e regolamenti (1).** A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- **efficacia delibere e regolamenti (2).** A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, al contributo di soggiorno, nonché al contributo previsto a carico dei vettori per l'accesso al Comune di Venezia, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Il MEF provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

- **invio di deliberazioni imposta provinciale sulle assicurazioni.** Ai fini della pubblicazione, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità informatiche viste in precedenza. Nel Dossier sul D.L. n. 34/2019 predisposto in sede parlamentare viene ricordato che secondo l'art. 17, comma 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di Tributi propri connessi al trasporto su gomma, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (tributo proprio derivato delle province) è pari al 12,5%. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di

pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del MEF.

- **norma abrogata.** È abrogato il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ai sensi del quale i regolamenti in materia di entrate sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo e che i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al MEF.

- **attuazione senza oneri.** Si dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività relative all'attuazione delle disposizioni innanzi viste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 15-bis, D.L. n. 34/2019).

Tributi locali: contrasto all'evasione

L'art. 15-ter del D.L. n. 34/2019 contiene misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali. L'articolo riproduce il contenuto dell'art. 35 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

Gli Enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti (art. 15-ter, D.L. n. 34/2019).

Contabilità economico patrimoniale dei piccoli comuni: rinvio dell'obbligo

L'art. 15-quater del D.L. n. 34/2019 interviene in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Si rinvia di due anni (fino all'esercizio 2019) l'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Con riferimento all'esercizio 2019, i comuni che si avvalgono della facoltà di rinviare la contabilità economico patrimoniale devono allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, secondo modalità semplificate determinate da un decreto del MEF, da emanare entro il 31 ottobre 2019.

Nel Dossier parlamentare predisposto in sede di conversione del D.L. n. 34/2019 viene ricordato che l'art. 232 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dispone, al comma 1, che gli Enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale.

Il comma 2 concede agli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017. Tale disposizione, con un'interpretazione tecnica della Commissione per l'armonizzazione degli Enti territoriali (Commissione Arconet), è stata applicata fino all'esercizio 2017 compreso, quindi con rendicontazione dal 2018. La Commissione Arconet, infatti, rispondendo ad un quesito pubblicato sul sito della RGS (FAQ n. 30), aveva affermato: "Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico". La nuova norma, in deroga a tale disposizione, concede agli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Tale rinvio interviene nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti.

Gli Enti che rinviavano la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 devono allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema del rendiconto della gestione riportato nell'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118 del 2011 e secondo modalità semplificate determinate da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, da emanarsi entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione Arconet.

Infine, si ricorda che con il comma 831 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019) si consente agli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato. Il comma, infatti, ha disposto la soppressione della previsione, da parte dell'art. 233-bis, comma 3, TUEL, della scadenza dell'esercizio 2017 quale termine ultimo del periodo entro il quale gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti sono esonerati dalla predisposizione del bilancio consolidato (art. 15-*quater*, D.L. n. 34/2019).

Riapertura del termine di rottamazione *ter* e saldo e stralcio contribuenti in difficoltà

È riaperto al 31 luglio 2019 il termine per aderire:

- alla c.d. "Rottamazione-*ter*" delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Fatti salvi i debiti già ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate entro il 30 aprile 2019, si riaprono i termini per accedere alla definizione agevolata mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito internet entro cinque giorni dalla data del 30 giugno 2019.

- al cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2019 (art. 16-*bis*, D.L. n. 34/2019).

Interpretazione autentica IMU sulle società agricole

L'art. 16-*ter* del D.L. n. 34/2019 equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'imposta municipale propria. L'art. 16-*ter* estende le previsioni contenute nel comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 alle società agricole.

Qui di seguito si riprende il testo del Dossier sul D.L. n. 34/2019 predisposto in sede parlamentare. L'art. 13 ha disposto l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, prevedendo, al comma 2, le esenzioni dal pagamento, individuate, in generale, nel possesso della prima abitazione, e, in particolare, in alcuni casi specifici quali le cooperative edilizie, i

fabbricati destinati ad alloggi sociali, la casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione e alcune ipotesi di immobili appartenenti alle Forze armate.

Ai fini dell'equiparazione in esame, lo stesso comma 2 ha tenuto ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, prevedendo che i soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992 dovevano essere individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Il D.Lgs. n. 504/1992 istituì allora l'imposta comunale sugli immobili (ICI), definendo all'art. 2 cosa debba intendersi per:

- fabbricato (lett. a);
- area fabbricabile (lett. b), dalla quale venivano esclusi i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo comma 1 dell'art. 9, sui quali persisteva l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- terreno agricolo (lett. c).

L'art. 9 stabilì che i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicavano la loro attività a titolo principale erano soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 50 milioni di lire e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70% o dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
- b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
- c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

Sempre in riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, il comma 8-bis aveva previsto talune agevolazioni per i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

Il disposto è stato abrogato a decorrere dal 2016, in ragione dell'introduzione, con l'art. 1, comma 13, Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) dell'esenzione dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli:

- ricadenti in aree montane o di collina, come individuati *ex lege* (circolare 14 giugno 1993, n. 9);
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;

- con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso (art. 16-ter, D.L. n. 34/2019).

Annullamento debiti tributari fino a 1000 euro: contabilizzazione

L'art. 16-*quater* del D.L. n. 34/2019 integra la disciplina dell'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, prevista dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018, con una norma relativa alla contabilizzazione delle relative poste da parte degli Enti creditori, tenuti a tener conto degli effetti negativi del saldo e stralcio ed a vincolare allo scopo le eventuali risorse disponibili. Gli Enti creditori sulla base degli elenchi trasmessi dall'agente della riscossione, devono adeguare le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.

Si ricorda che l'art. 4 del D.L. n. 119/2018 ha disposto l'annullamento automatico (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) dei debiti di importo residuo (calcolato al 24 ottobre 2018) fino a mille euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti a cartelle per cui sia stata richiesta definizione agevolata (ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto-legge.) L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018.

Ai fini del conseguente scarico, effettuato senza oneri amministrativi a carico dell'Ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione è tenuto a trasmettere agli Enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del MEF del 15 giugno 2015 (G.U. 22 giugno 2015, n. 142). Ai debiti oggetto di annullamento non si applicano le ordinarie procedure di scarico per inesigibilità (artt. 19 e 20 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112) e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità

amministrativo e contabile (art. 16-*quater*, D.L. n. 34/2019).

Dismissioni immobiliari degli Enti territoriali

L'intervento sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari si muove in modo duplice:

- 1) l'estensione agli Enti territoriali del perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici;
- 2) l'allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli Enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato.

Il comma 1 dell'art. 25 del D.L. n. 34/2019 interviene sul comma 423 dell'art. 1 della Legge di bilancio per il 2019, che elenca le tipologie di immobili. Con la modifica, rientrano ora nel piano di dismissione gli "immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali e di altre Pubbliche Amministrazioni". Anche gli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali, dunque, possono rientrare nel piano di cessione di immobili pubblici.

Il comma 2 interviene sul comma 425 dell'art. 1 della Legge di bilancio per il 2019, che specifica la destinazione degli introiti derivanti dalla cessione degli immobili. In seguito all'estensione operata agli immobili degli Enti territoriali con il comma 1, le risorse derivanti dalla cessione degli immobili degli altri Enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, limitatamente agli Enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato. Per gli Enti territoriali, dunque, le risorse sono destinate alla riduzione del proprio debito.

La relazione illustrativa al D.L. n. 34/2019 rileva che tale modifica è necessaria per allineare la norma - così come modificata dal comma 1 - alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 189/2015) secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli Enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato. Tale sentenza, infatti, dichiara l'illegittimità costituzionale di una disposizione (l'art. 56-*bis*, comma 11, D.L. n. 69/2013) volta a destinare le risorse derivanti da operazioni di dismissione di beni degli Enti territoriali alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte

eventualmente eccedente il debito degli Enti medesimi, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 25, D.L. n. 34/2019).

Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

È stabilito che con decreto del MISE, da emanarsi entro 20 giorni dalla data del 1° maggio 2019, sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Criteri attribuzione del contributo. Il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, in come di seguito indicato:

- a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
- b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
- c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
- d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
- e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
- f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
- g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

È previsto un riparto complessivo pari a euro 498.240.000.

Destinazione dei contributi. I contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità

sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche, a condizione che esse: a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

Inizio dell'esecuzione lavori. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019.

Corresponsione del contributo. Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal MEF, su richiesta del MISE.

Erogazione del contributo. L'erogazione del contributo avviene, per il 50%, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell'attestazione dell'Ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo attribuito, è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall'Ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Decadenza del contributo. I Comuni che non rispettano il termine del 31 ottobre 2019 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Pubblicità del contributo. Il Comune beneficiario è tenuto a dare pubblicità dell'importo concesso dal MISE nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari.

Monitoraggio contributo. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche.

Controlli a campione. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il MISE, anche avvalendosi di

società in house, effettua, in collaborazione con il MIT, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

Oneri per attività istruttorie e di controllo. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo si provvede a valere sulle risorse complessive di € 498.240.000, fino all'importo massimo di euro 1.760.000, 00.

Stabilizzazione dei contributi. Si autorizza, dall'anno 2020, l'implementazione del programma per la realizzazione dei progetti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, al fine di stabilizzare i contributi in conto capitale assegnati ai Comuni per tali interventi.

A partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del MISE, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. I comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo istituito presso il MEF (Fondo comma 14-*quater*, art. 30 D.L. n. 34/2019). (art. 30, commi da 1 a 14-*bis*, D.L. n. 34/2019).

Contributi per la stabilizzazione di interventi vari dei piccoli comuni

Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 107, Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si ricorda che il comma 107 ha previsto l'assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con

popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo.

Nel dossier parlamentare predisposto in sede di conversione del D.L. n. 34/2019 si fa notare che le “effettive disponibilità finanziarie” sembrano essere quelle derivanti dal riparto del Fondo istituito dal comma 14-*quater*. Tale comma prevede che il 50% delle risorse del fondo citato sia destinato all’attuazione del comma 14-*ter*. Si fa altresì notare che, in base al disposto dell’ottavo periodo del comma 14-*ter*, solo il 60% delle risorse derivanti dal comma 14-*quater* (cioè solo il 60% del 50% delle risorse del Fondo) è destinato agli interventi in questione, poiché (in base al nono periodo dello stesso comma 14-*ter*) il restante 40% è destinato all’adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell’aria presente nella pianura padana.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. È previsto il monitoraggio e il controllo degli interventi.

Le risorse derivanti dal riparto previsto dal comma 14-*quater* sono così ulteriormente ripartite (sempre a decorrere dall’anno 2020):

- per un ammontare pari al 60% sono destinate per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- per il restante 40% sono destinate per interventi sulla situazione di inquinamento dell’aria presente nella pianura padana. In sede di Conferenza Stato-Regioni, è definito il riparto delle risorse fra le Regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate (art. 30, comma 14-*ter*, D.L. n. 34/2019).

Fondo per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico

Ai fini della stabilizzazione dei contributi per la realizzazione dei progetti nel campo dell’efficientamento

energetico (comma 14-*bis*, art. 30, D.L. n. 34/2019) e dei contributi riguardanti interventi vari dei piccoli comuni (comma 14-*ter*, art. 30, D.L. n. 34/2019) è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo da ripartire in misura pari al 50% per ciascuna delle finalità dei commi 14-*bis* e 14-*ter*, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall’anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1091, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con queste disposizioni. Il MEF è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si ricorda in proposito che l’art. 1, comma 1091, Legge n. 205/2017 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, finalizzato a perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché ad accrescere la competitività e la produttività del sistema economico. Disposizione inserita in sede di conversione (art. 30, comma 14-*quater*, D.L. n. 34/2019).

Contributi per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi

L’art. 30-*ter* del D.L. n. 34/2019 introduce a decorrere dal 1° gennaio 2020 un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni. L’articolo riproduce il contenuto del Capo III, artt. da 27 a 32, della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).

Comuni interessati. È prevista concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività di determinati settori, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Settori di attività ammessi. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla

riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. L'agevolazione è circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita. Si ricorda che l'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, reca le seguenti definizioni: esercizi di vicinato: quelli con superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; medie strutture di vendita: gli esercizi con superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

Settori di attività esclusi. Sono comunque escluse dalle agevolazioni l'attività di compro oro, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Agevolazione: periodi interessati. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi.

Agevolazione: misura. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell'importo.

Istituzione del fondo. I comuni (con popolazione fino a 20.000 abitanti) istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito

tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo.

Erogazione dei contributi. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Chi può beneficiare dei contributi. Possono beneficiare dei contributi i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di attività ammessi che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

Presentazione della richiesta e concessione del contributo. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

Regime de minimis. I contributi sono erogati nell'ambito del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Decorrenza. Le disposizioni innanzi viste, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 30-ter, D.L. n. 34/2019).

Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

A decorrere dalla data individuata dal D.M., di cui sotto, le regioni a statuto ordinario, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e altri programmi, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data del 1° maggio 2019, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. A decorrere dalla data individuata dal D.M., di cui sotto, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione entro sessanta giorni dalla data del 1° maggio 2019 sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per

i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100% (art. 33, D.L. n. 34/2019).

Interventi di finanza pubblica in alcune Regioni a statuto speciale

Regione Friuli Venezia Giulia. Viene data attuazione ad alcune disposizioni recate nell'accordo sottoscritto il 25 febbraio scorso tra il MEF e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli Enti territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.

Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità, da erogare nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80% a seguito degli stati di avanzamento dei lavori.

La Regione può istituire, nelle materie di propria competenza, nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione. La Regione ha altresì la facoltà di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge", con particolare riferimento alle modalità di riscossione e consentendo agli Enti locali "di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni".

A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'art. 11-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia. Il comma 9 è relativo al Fondo per l'attuazione del programma di Governo (art. 33-ter, commi da 1 a 3, D.L. n. 34/2019).

Regione Sardegna. Per la Regione Sardegna, l'importo del concorso alla finanza pubblica è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il MEF è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (art. 33-ter, comma 5, D.L. n. 34/2019).

Regione Valle d'Aosta e Regione siciliana. Novità riguardanti le modalità con cui lo Stato acquisisce il contributo alla finanza pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione siciliana. Le relative somme sono versate all'erario con imputazione sul capitolo 3465, art. 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per il corrente anno ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro i termini suddetti, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti, a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite dell'Ufficio Struttura di gestione della stessa Agenzia (art. 33-ter, comma 6, D.L. n. 34/2019).

I debiti di Roma capitale

L'art. 38 del D.L. n. 34/2019 dispone il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma. Dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti. L'articolo prevede infine la facoltà per Roma Capitale di concedere delle anticipazioni per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale.

I commi da 1-bis a 1-sexies, inseriti in sede di conversione, disciplinano le iniziative necessarie all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale denominato RomeCity 5, 345%.

A seguito della conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale:

a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;

b) sono trasferiti a Roma capitale i crediti di competenza della stessa Gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui innanzi vista;

c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti;

d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva, rientrano nella competenza di Roma capitale.

Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni Rome City 5, 345% con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato.

Per questa finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74, 83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. È disciplinata l'ipotesi della mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni.

Fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della gestione stessa il Comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma capitale e la Gestione commissariale (art. 38, commi da 1 al 7-sexies e comma 2, D.L. n. 34/2019).

Istituzione del fondo per i Comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto

Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, effettuate dopo il 30 giugno 2019, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato "Fondo per il concorso al pagamento del debito dei

comuni capoluogo delle città metropolitane”. Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata all'emanazione di un decreto di autorizzazione del MEF. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto finanziario, alla data del 1° maggio 2019, è riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.

Il fondo di cui è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito (art. 38, comma 1-*septies, octies, decies*, D.L. n. 34/2019)

Riduzione importi contratti per i Comuni dissestati con popolazione superiore a 60.000 abitanti

I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, al fine di assicurare il ripiano delle passività, sono autorizzati, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e

servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i detti comuni, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici (art. 38, comma 1-*undecies*, D.L. n. 34/2019).

Anticipazioni di tesoreria per gli Enti locali in dissesto

È modificata la durata dell'intervallo di tempo entro cui le anticipazioni di tesoreria per gli Enti locali in dissesto economico-finanziario, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'art. 251, comma 1 (incremento di aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita), e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, possono essere concesse entro il limite di 5 dodicesimi (anziché 3 dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente. In particolare, tale durata è ampliata “fino al raggiungimento dell'equilibrio e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto”. (art. 38, comma 1-*duodecies*, D.L. n. 34/2019)

Per la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale c'è una nuova tabella. La tabella di cui al comma 5-*bis* dell'art. 243-*bis* D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20%	4 anni
Superiore al 20% e fino al 60%	10 anni
Superiore al 60% e fino al 100% per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60% per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100% per tutti gli altri comuni	20 anni

(art. 38, comma 1-terdecies, D.L. n. 34/2019).

Contributo Comune di Alessandria

È riconosciuto al Comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 38, comma 1-quaterdecies, D.L. n. 34/2019)

Comuni eventi sismici Provincia Campobasso e Città metropolitana di Catania: rendiconto di gestione

I comuni interessati dagli eventi sismici della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania approvano il rendiconto della gestione, relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla data dell'approvazione (art. 38, comma 1-quinquiesdecies, D.L. n. 34/2019).

Rimodulazione o riformulazione piano di riequilibrio

Gli Enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente. La riproposizione deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi.

Le rimodulazioni non sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per i piani per cui è pendente la fase istruttoria presso la Commissione di cui all'art. 155 D.Lgs. n. 267/2000, la Commissione predetta è tenuta a concludere la fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti (art. 38, comma 2-bis, 2-ter, 2-quater, D.L. n. 34/2019).

Contributo del Comune Campione d'Italia

A decorrere dall'anno 2019, al Comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'Ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato "Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (art. 38, comma 2 quinquies, D.L. n. 34/2019).

Pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni

È integrato il comma 859, lett. a), dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, al fine di evitare l'applicazione delle misure ivi previste nei casi in cui il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non superi il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. In tal caso, dunque, le amministrazioni pubbliche interessate non devono effettuare l'accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali, previsto per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria, né subiscono le penalità previste, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi, per le amministrazioni che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 859 (art. 38-bis, D.L. n. 34/2019).

Debiti fuori bilancio delle Regioni

Modificata la procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni derivanti da sentenze esecutive:

- riducendo i tempi per il loro riconoscimento da parte del Consiglio regionale, con legge, che passano da sessanta a trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta;
- disponendo che al riconoscimento di tali debiti provveda il Consiglio regionale, come già previsto dalla normativa vigente, o, in alternativa, la Giunta regionale (art. 38-ter, D.L. n. 34/2019).

Accordo tra il Governo e la Regione siciliana: recepimento

Previste disposizioni dirette a dare attuazione all'accordo integrativo tra il Governo e la Regione Siciliana del 15 maggio 2019 per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane della regione.

L'accordo integrativo fa seguito all'accordo tra Governo e Regione Siciliana in materia di finanza pubblica sottoscritto il 19 dicembre 2018.

È introdotta una disciplina derogatoria, per il 2019, alle disposizioni vigenti in materia di esercizio e gestione provvisoria del bilancio di previsione. Ciò al fine di consentire ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane, in esercizio provvisorio, di poter utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali.

In relazione a queste disposizioni i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, la disposizione specifica che in corrispondenza delle voci del rendiconto della gestione denominate "Previsioni definitive di competenza" e "Previsioni definitive di cassa" occorrerà indicare "gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

c) utilizzare nel 2019, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato (di cui

all'art. 187 del TUEL) per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art. 162 del TUEL.

Viene stabilito che la somma di 140 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020, nell'ambito della quota di risorse già destinate alla programmazione della Regione siciliana, è utilizzata a titolo di concorso alla finanza pubblica a carico della Regione per l'anno 2019. La stessa Regione trasmette la nuova programmazione, nel limite delle disponibilità residue, al CIPE per la conseguente presa d'atto.

È attribuito alla Regione siciliana un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica.

Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro (art. 38-*quater*, D.L. n. 34/2019).

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni del D.L. n. 34/2019 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione (art. 50-*bis*, D.L. n. 34/2019).

Tavola riepilogativa

Materia	Novità	Art.
Addizionale comunale Irpef	Versamenti unitari	4- <i>quater</i> , D.L. n. 34
Addizionale regionale Irpef	Versamenti unitari	4- <i>quater</i> , D.L. n. 34
Accordo tra Governo e Regione siciliana	Recepimento	38- <i>quater</i> , D.L. n. 34
Anticipazioni di tesoreria	Enti locali in dissesto	38, comma 1- <i>duodecies</i> , D.L. n. 34
Assunzione personale	In base alla sostenibilità finanziaria	33, D.L. n. 34
Cartelle esattoriali	Riapertura termini Rottamazione- <i>ter</i>	16- <i>bis</i> , D.L. n. 34
Clausola di salvaguardia	Norme D.L. n. 34/2019- Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano	50- <i>bis</i> , D.L. n. 34
CIMP	Non applicazione - eventi sismici Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	25, D.L. n. 32
CIMP	Rimborso minore gettito - eventi sismici Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	25, D.L. n. 32
Contabilità economico patrimoniale	Rinvio piccoli comuni	15- <i>quater</i> , D.L. n. 34
Conto economico	Approvazione e trasmissione - Eventi sismici Molise e Città metropolitana Catania	20- <i>bis</i> , D.L. n. 32
Contratti	Riduzione importi - Comuni dissestati con popolazione superiore a 60.000 abitanti	38, comma 1- <i>undecies</i> , D.L. n. 34

Contributi	Comune de L'Aquila e Comuni del cratere.	21, D.L. n. 32
Contributi	Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	30, comma da 1 a 14-bis, D.L. n. 34
Contributi	Stabilizzazione interventi vari piccoli comuni	30, comma 14-ter, D.L. n. 34
Contributi	Promozione economia locale - Riapertura e l'ampliamento attività commerciali, artigianali e di servizi	30-ter, D.L. n. 34
Contributo	Comune Alessandria	38, comma 1-quaterdecies, D.L. n. 34
Contributo	Comune Campione d'Italia	38, comma 2-quinquies, D.L. n. 34
COSAP	Non applicazione - eventi sismici Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	25, D.L. n. 32
COSAP	Rimborso minore gettito - eventi sismici Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	25, D.L. n. 32
Debiti	Roma capitale	38, comma da 1 al 7-sexies e comma 2, D.L. n. 34
Debiti fuori bilancio	Regioni	38-ter, D.L. n. 34
Debiti PA	Pagamento	38-bis, D.L. n. 34
Debiti tributari inferiori a 1000€	Annullamento -contabilizzazione	16-quater, D.L. n. 34
Deliberazioni regolamentari e tariffarie	Invio al MEF	15-bis, D.L. n. 34
Deliberazioni regolamentari e tariffarie	Efficacia	15-bis, D.L. n. 34
Finanza pubblica	Regione Friuli Venezia Giulia	33-ter, comma da 1 a 3, D.L. n. 34
Finanza pubblica	Regione Sardegna	33-ter, comma 5, D.L. n. 34
Finanza pubblica	Regione Valle d'Aosta	33-ter, comma 6, D.L. n. 34
Finanza pubblica	Regione Siciliana	33-ter, comma 6, D.L. n. 34
Fondo	Videosorveglianza minori	5-septies D.L. n. 32
Fondo	Videosorveglianza anziani	5-septies, D.L. n. 32
Fondo	Ricostruzione - Eventi sismici Molise e Città metropolitana Catania	8, D.L. n. 32
Fondo	Realizzazione progetti efficientamento energetico	30, comma 14-quater, D.L. n. 34
Fondo	Concorso pagamento debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane	38, comma 1-septies, octies, decies, D.L. n. 34
Forniture	Esenzione - Eventi sismici Molise e Città metropolitana Catania	20, D.L. n. 32
Immobili	Dismissioni	25, D.L. n. 34
Imposta provinciale sulle assicurazioni.	Invio deliberazione al MEF	15-bis, D.L. n. 34
Imposta comunale pubblicità	Non applicazione - eventi sismici Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	25, D.L. n. 32
Imposta comunale pubblicità	Rimborso minore gettito - eventi sismici Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	25, D.L. n. 32
IMU	Esenzione -Eventi sismici Molise e Città metropolitana Catania	20, D.L. n. 32
IMU	Rimborso minore gettito - Eventi sismici Molise e Città metropolitana Catania	20, D.L. n. 32
IMU	Esenzione eventi sismici Lombarda e Veneto	26-bis, D.L. n. 32
IMU	Deducibilità imposte sui redditi	3, D.L. n. 34
IMU	Termine presentazione dichiarazione	3-ter, D.L. n. 34
IMU	Comodato d'uso	3-quater, D.L. n. 34

IMU	Locazione a canone concordato	3- <i>quater</i> , d.l. 34
IMU	Società agricole	16- <i>ter</i> , D.L. n. 34
Ingiunzione fiscale	Definizione agevolata	art. 15, D.L. n. 34
IRAP	Termine presentazione dichiarazione	4- <i>bis</i> , D.L. n. 34
IRAP	Versamenti unitari	4- <i>quater</i> , D.L. n. 34
Mutui	Proroga	5- <i>quater</i> , D.L. n. 32
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale	Nuova tabella	38, comma 1- <i>terdiecies</i> , D.L. n. 34
Piano di riequilibrio	Rimodulazione o riformulazione	38, comma 2- <i>bis</i> , 2- <i>ter</i> , 2- <i>quater</i> , D.L. n. 34
Rendiconto gestione	Comuni eventi sismici Provincia Campobasso e Città metropolitana di Catania	38, comma 1- <i>quindiesdecies</i> , D.L. n. 34
Stato patrimoniale	Approvazione e trasmissione -Eventi sismici Molise e Città metropolitana Catania	20- <i>bis</i> , D.L. n. 32
TARI	Contributo - Eventi sismici Molise e Città metropolitana Catania	20, D.L. n. 32
TASI	Esenzione-Eventi sismici Molise e Città metropolitana Catania	20, D.L. n. 32
TASI	Rimborso minore gettito - Eventi sismici Molise e Città metropolitana Catania	20, D.L. n. 32
TASI	Termine presentazione dichiarazione	3- <i>ter</i> , D.L. n. 34
TASI	Comodato d'uso	3- <i>quater</i> , D.L. n. 34
TASI	Locazione a canone concordato	3- <i>quater</i> , D.L. n. 34
TASI	Esenzione immobili merce	7- <i>bis</i> , D.L. n. 34
TOSAP	Non applicazione - eventi sismici Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	25, D.L. n. 32
TOSAP	Rimborso minore gettito - eventi sismici Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	25, D.L. n. 32
Tributi locali	Contrasto all'evasione fiscale	15- <i>ter</i> , D.L. n. 34
Zone franche urbane	Estensione benefici ai professionisti	22- <i>bis</i> , D.L. n. 32